

REGOLAMENTO (UE) 2023/1545 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le fragranze sono composti organici che presentano odori caratteristici, solitamente gradevoli. Sono ampiamente utilizzate nei profumi e in altri prodotti cosmetici profumati, ma anche in molti altri prodotti come i detersivi, gli ammorbidenti e altri prodotti per uso domestico.
- (2) L'allergia da contatto è una reattività specifica alterata del sistema immunitario umano che dura tutta la vita. Una persona nuovamente esposta a una quantità sufficiente di allergene può sviluppare un eczema (dermatite allergica da contatto). Quando una persona è già stata sensibilizzata a un allergene, una concentrazione molto inferiore dell'allergene è sufficiente a provocare sintomi allergici. Si stima che la percentuale della popolazione allergica alle fragranze allergizzanti nell'Unione sia tra l'1 e il 9 % ⁽²⁾.
- (3) Diverse misure mirano a proteggere l'intera popolazione dallo sviluppo di allergie alle fragranze (prevenzione primaria) e a proteggere le persone sensibilizzate affinché non sviluppino sintomi allergici (prevenzione secondaria).
- (4) Ai fini della prevenzione primaria può essere sufficiente una restrizione delle fragranze allergizzanti. Tuttavia, le persone sensibilizzate possono sviluppare sintomi quando sono esposte a concentrazioni di allergene inferiori ai livelli massimi consentiti. Pertanto, come misura di prevenzione secondaria, è importante fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche.
- (5) In conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009, un prodotto cosmetico è messo a disposizione sul mercato dell'Unione solamente se sull'imballaggio figura l'elenco degli ingredienti. Tale articolo specifica inoltre che i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma» nell'elenco degli ingredienti, unitamente alle sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III di detto regolamento. Attualmente devono essere indicate nell'elenco degli ingredienti (indicate singolarmente sull'etichetta) 24 fragranze allergizzanti elencate alle voci 45 e da 67 a 92 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ Studio di valutazione d'impatto sull'etichettatura delle fragranze dei prodotti cosmetici — Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu), pag. 64.

